

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 991

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **MANZI**

Disciplina delle professioni di pedagogista scolastico ed educatore scolastico e istituzione del relativo albo professionale

Presentata il 14 marzo 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L’attuale organizzazione di ogni istituzione scolastica, connotata, ciascuna, da specifiche criticità, non prevede in modo strutturale le figure professionali dell’educatore e del pedagogista in funzione di coordinamento, di raccordo e di supervisione dei processi educativi. Tali ruoli, per la loro complessità, devono essere affidati a figure professionali con competenze e funzioni specifiche che non coincidono con le competenze dei docenti, i quali sono muniti di titolo di studio idoneo e specializzato nella trasmissione dei saperi. Le figure professionali di educatori e pedagogisti sono inquadrati negli ambiti territoriali definiti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. I commi da 594 a 601 dell’articolo 1 della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, riconoscono uno specifico percorso accademico per tali figure professionali in-

dicandone gli ambiti di intervento, tra cui la scuola. La scuola è il luogo d’incontro delle diverse storie, delle provenienze sociali e familiari, delle diverse modalità relazionali di cui ogni persona è portatrice nonché un luogo dove è possibile promuovere forme di contrasto al disagio e di promozione del benessere. L’ambiente scolastico deve perciò garantire strategie pedagogiche finalizzate alla crescita personale e sociale, al progetto di sé, al futuro, all’educazione del singolo studente e di tutta la comunità educante. Lo scopo è quello di consentire alle persone di raggiungere le loro naturali potenzialità in rapporto all’ambiente in cui vivono, mediando i conflitti e favorendo lo sviluppo dell’unicità della persona. In ambito scolastico è quindi importante creare, per gli studenti e per il personale, le condizioni idonee a costruire un ambiente di vita che faciliti il lavoro educativo, con l’aiuto di figure professionali di supporto nella con-

tinua interazione educativa tra gli studenti, i docenti e la famiglia. L'inserimento strutturale di specifiche figure professionali, attraverso l'istituzione di un albo che le qualifichi, consente di chiarire le specifiche connotazioni rispetto ad altre figure professionali affini. Si tratta di due professioni distinte, con obiettivi che convergono ma che non sono sovrapponibili. L'insegnante è titolare del processo formativo dei ragazzi e delle ragazze, opera all'interno di un'organizzazione strutturata e normata da leggi, ha le competenze disciplinari e un programma ministeriale da attuare, nel ri-

spetto delle libertà costituzionali. Il pedagogo e l'educatore, invece, accompagnano e sostengono l'opera della scuola nel rapporto tra i genitori, gli studenti e i docenti, affinché le relazioni educative siano al centro della comunità nei vari contesti territoriali, attraverso un intervento sistemico che lavora sulle motivazioni e sul significato della condivisione dei percorsi educativi, problematizzando e restituendo domande in una continua ricerca di senso, mantenendo alto lo sguardo pedagogico e la missione educativa della scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di affrontare la crescente complessità delle relazioni educative, di prevenire le forme di difficoltà scolastiche, di disagio, di violenza, di bullismo e di abbandono, nonché di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità degli studenti con il sostegno alle capacità educative dei genitori e dei docenti, è istituito l'albo professionale dei pedagogisti scolastici e degli educatori scolastici.

Art. 2.

(Pedagogista scolastico)

1. Il pedagogista scolastico, nell'ambito delle finalità inclusive della scuola e, in particolare, nell'elaborazione e nella realizzazione del piano annuale per l'inclusività (PAI), svolge una funzione di coordinamento delle azioni formative intraprese dall'istituzione scolastica, in coerenza con le rispettive determinazioni dei competenti organi collegiali.

2. Il pedagogista scolastico fornisce al collegio dei docenti, alle sue articolazioni e ai singoli docenti, alle famiglie degli studenti e ai rappresentanti degli enti pubblici e privati impegnati nelle azioni educative, il supporto, l'orientamento e le indicazioni operative per una piena inclusione di ciascuno studente e per favorire al massimo il percorso formativo, anche in linea con gli attuali orientamenti dell'Unione europea in materia di rinnovamento ed efficacia dei sistemi nazionali d'istruzione e di formazione dei Paesi membri.

3. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 della presente legge è condizione per l'esercizio della professione di pedagogista scolastico. Possono essere iscritti all'albo coloro che sono in possesso del diploma di laurea quadriennale in pedagogia o del

diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale di cui al comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 3.

(Educatore scolastico)

1. Al fine di favorire la crescita e il benessere degli studenti e di assicurare un buon contesto educativo in cui potenziare lo sviluppo della comunità educante, l'educatore scolastico collabora con i docenti per accompagnare i percorsi didattici stabiliti collegialmente, garantendo percorsi utili ad affrontare le difficoltà dei singoli e a migliorare le dinamiche relazionali del gruppo classe, proponendo azioni educative formali e informali, per i docenti, gli studenti e i genitori.

2. L'educatore scolastico, nell'ambito delle finalità inclusive della scuola, accompagna le relazioni tra e con i docenti, i genitori degli studenti e gli studenti, al fine di favorire lo sviluppo delle interazioni educative.

3. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 della presente legge è condizione per l'esercizio della professione di educatore scolastico. Possono essere iscritti all'albo coloro che sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico attribuita con laurea L19 di cui al comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 4.

(Istituzione dell'albo professionale dei pedagogisti scolastici e degli educatori scolastici)

1. È istituito l'albo professionale dei pedagogisti scolastici e degli educatori scolastici, di seguito denominato «albo», costituito da due sezioni:

a) sezione A, in cui sono iscritti i pedagogisti scolastici;

b) sezione B, in cui sono iscritti gli educatori scolastici.

2. Gli iscritti all'albo di cui al comma 1 del presente articolo sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 622 del codice penale.

Art. 5.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;

c) avere la residenza in Italia o la residenza all'estero per comprovati motivi di servizio, in qualità di pedagogisti o di educatori socio-pedagogici, presso enti o imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato italiano.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0028160